

TAGLIACARTE.

1. Nella seconda edizione, accresciuta di nuovi contributi, della sua raccolta di saggi intitolata *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (Napoli, ESI, 1982, p. XV-419) M. Bretone dice giustamente di un suo critico (p. 361) che egli « ama scontrarsi con le opinioni (e le persone) piú che con i problemi ». Forse la stessa cosa Bretone potrebbe dirla (talvolta) di se stesso e sono convinto che la stessa cosa (sempre « talvolta ») potrebbe dirla di me, pur essendo da escludere, in ambedue che « amiamo » certi scontri, e cioè che proviamo gusto personale in certe polemiche (se mai, in realtà, è proprio il contrario). Solo a causa del dubbio di incappare senza volerlo nel mio « talvolta » mi sono astenuto dal riversare la mia attentissima lettura della nuova edizione in una « lettura » di *Labeo*, vale a dire in una recensione critica del libro: un libro, del resto, di cui già ebbi ad elogiare doverosamente i contenuti, con riferimento alla prima edizione, quando ero nel pieno di una vivace polemica, della quale, sia chiaro, non mi pento affatto (cfr. *Labeo* 19 [1973] 339 ss.). Lascio, dunque, il compito della recensione critica ad altri e mi limito, segnalando qui il volume, ad esprimere un giudizio complessivo, che è di sincero apprezzamento per l'alto livello di serietà e di profondità dei saggi vecchi e nuovi che in esso si leggono, nonché (tengo ad aggiungerlo) di vivo compiacimento per la misurata eleganza dello stile italiano in cui l'autore si esprime. Quanto ai dissensi, essi ci sono e non mancheranno di saltar fuori in separate occasioni (v. già, ad esempio, GUARINO, *Le ragioni del giurista* [1983] 9 ss.). Che male c'è? Siano o non siano stati i giuristi romani « fungibili », i romanisti napoletani, vivaddio, non sono fungibili per niente. [A. G.]

2. A cura di A. Schiavone e di A. G. Cassandro, sono stati pubblicati gli atti di un seminario svoltosi a Bari nel 1977 su *La giurisprudenza romana nella storiografia contemporanea* (Bari, Cacucci, 1982, p. 109). Oltre il limpido discorso pronunciato da F. M. De Robertis in apertura dei lavori (p. 7 ss.) si leggono nel volume tre delle quattro relazioni (della relazione di M. Brutti, a p. 31 ss., figura solo un breve sunto): quella di M. Bretone su *Postulati e aporie nella 'History' di Schulz* (p. 15 ss., ripubb. in *Fs. Wieacker*, 1978, 31 ss.), quella di F. Wieacker su *I giuristi romani nella storiografia degli ultimi trent'anni* (p. 35 ss.), quella di G. Pugliese su *Storia dei giuristi e storia del diritto* (p. 53 ss.). Inoltre undici interventi nella discussione (p. 65 ss.): di F. D'Ippolito, S. Tondo, R. Quadrato, A. Schiavone, B. Santalucia, C. A. Cannata, M. Talamanca, A. Masi, F. Grelle, G. Pugliese, G. G. Archi. Non so perché, si ha l'impressione, scorrendo queste pagine, di trovarsi di fronte agli atti di un processo, nel quale la requisitoria di accusa, tanto piú dura quanto piú puntuale, si abbatte come una scure gelida su F. Schulz e sui 'postulati' (erronei, naturalmente), nonché su un paio di 'aporie', di quella sua storia della giurisprudenza romana che salutammo (noi vecchi) con tanta simpatia nel lontano 1945, quando i 'nouveaux philosophes' non erano ancora nati. Gli altri imputati non vengono in questo dibattimento, esplicitamente nominati, ma si deduce sin troppo chiaramente quali essi siano dagli sforzi generosi (ed abili)

che Franz Wieacker prodiga per valorizzarne tutto il valorizzabile, contro coloro che parlano sfiduciati delle loro « disarmanti semplificazioni » (p. 79); ed è in qualche modo col tono di un imputato, o quanto meno di un seriamente indiziato, che G. Pugliese pronuncia, con molto equilibrio, la sua autodifesa, gettando opportunamente qualche po' di acqua tiepida (unita al consiglio di cercare una « dimensione comune ») su certi bollori metodologici, con i quali mi sono misurato in precedenti occasioni, e con sopportazione indiscutibilmente minore, io stesso. Ma il cenno di recensione del libro non può essere chiuso, se prima non si segnalano le pagine umanamente più belle che in esso figurano: voglio dire le pagine dell'intervento 'pro Schulz' pronunciato (p. 98 ss.) da Gian Gualberto Archi. Pagine ammirevoli anche sul piano del metodo, perché in esse Archi ha applicato a Schulz, il grande cattivo della *History*, proprio quella indagine totalizzante (anche biografica, ideologica e via dicendo) che i novelli romanisti predicano ad altissima voce, e ben giustamente, debba essere applicato ai giuristi romani. Avendo goduto nel 1935 di una buona familiarità di studi e di vita con Fritz Schulz ed i suoi amici berlinesi (una familiarità cui ebbi la fortuna e l'onore di essere ammesso, un paio d'anni dopo, anch'io), Archi ha parlato nella veste di testimone a discarico ed ha posto sacrosantamente in luce le motivazioni politiche, sociali, filosofiche, morali dell'opposizione di Schulz all'ideologia ufficiale nazionalsocialista e della sua ferma resistenza a certa romanistica dell'epoca, oggi passata in oblio, ch'era tanto, ma tanto pronta ad assorbire del nazional-socialismo le assurde teorie ed a tradurle in libri ed articoli che tuttora rimangono. Schulz avrà detto, anzi ha detto, e più tardi ha fin troppo fedelmente mantenuto, molte, moltissime cose che oggi, in climi storici fortunatamente diversi, possono e debbono essere ridimensionate: questo è indiscutibile. Ma non tener conto dello scudo che egli tentò di farsi del diritto romano, nella sua idealizzata compattezza 'classica', nella sua mitica perfezione, nella pretesa eccellenza dei suoi principii, al fine di contrastare gli attacchi scomposti e pesanti della barbarie culturale del tempo, che pretendeva invece di spazzare via tutto; non tener conto di ciò, anzi non porsi nemmeno il quesito di una ricostruzione della sua personalità, rapportata all'ambiente in cui visse, ebbene, mi si perdoni se sfiduciatissimo lo dico, questo è soltanto il frutto di disarmanti semplificazioni. [A. G.]

3. Nel dedicare una segnalazione alla mia *Storia del diritto romano*⁶ (1981), J. Modrzejewski (in *RHD.* 60 [1982] 118) deplora che io, pur avendo largamente ragguagliato il lettore in ordine al materiale epigrafico e papirologico di cui disponiamo, non abbia fatto cenno delle rassegne papirologiche pubblicate in *RHD.* e in *SDHI.* Potrei limitarmi a rispondergli che l'economia del mio manuale non comportava, almeno a mio giudizio, queste precisazioni (tanto più che la menzione di *RHD.*, di *SDHI.* e di ogni altro importante periodico non viene affatto omessa). Ma forse è opportuno che la risposta chiarificatrice si trasformi in una piccola, pur se cordialissima, replica, dal momento che il M. passa anche ad accusarmi di non aver sempre tenuto conto degli apporti della papirologia allo studio del diritto romano: il che sarebbe dimostrato dal fatto che la data della probabile morte di Ulpiano è sempre da me (p. 449) fissata nel 228 d.C., « contre le témoignage de P. Oxy. XXXI 2565

(cf. *RHD*. 1967, p. 565-611)». Ovviamente, io non ignoravo, aggiornando la *Storia* per la nuova edizione, l'ampio ed interessante commento dedicato da J. Modrzejewski e T. Zawadzki a POxy. 2565, nell'articolo intitolato *La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, né ignoravo la letteratura successiva, sino all'articolo di G. Crifò (*Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*), in *ANRW*. 2.15 (1976) 708 ss., ed all'ancor più recente articolo di R. Syme (*Fiction about Roman Jurists*), in *ZSS*. 97 (1980) 78 ss.; ma il fatto è che POxy. 2565 non prova affatto, almeno a mio avviso, che Ulpiano sia morto nel 223, mentre l'ipotesi più affidante, sempre a mio avviso, è ancora quella di una fine violenta avvenuta nel 228. Il papiro di Ossirinco riporta una professione di nascita resa nel 224 «*Apud M. Aurelium Epagathum praefectum Aegypti*» ed Epagato è colui cui l'epitome di Dione Cassio, redatta nel sec. XI del monaco Giovanni Xifilino, attribuisce la principale responsabilità dell'assassinio di Ulpiano. Dato che Xifilino aggiunge che Epagato fu subito dopo inviato in Egitto in veste di *praefectus*, per essere poi trasferito a Creta ed ivi condannato a morte, non vi è dubbio che la prima idea che viene alla mente sia appunto quella di assegnare al 223 la morte del nostro giurista. Ma fra le tante imprecisioni di Xifilino, del resto notissime, può esservi stata anche quella relativa alla responsabilità di Epagato ed al singolare metodo seguito dall'imperatore per allontanare da Roma e successivamente per far giustiziare l'odioso personaggio, mentre tutto fa credere che la notizia meno inattendibile data dall'epitomatore (80.4.2) sia quella di una vivace sollevazione dei pretoriani contro Cassio Dione nel 228: sollevazione che si tradusse in accuse formulate πρὸς τῷ Οὐλιανῷ, cioè davanti ad un Ulpiano (*praefectus praetorio*) che in quell'anno era, a quanto pare, ancora vivo. [A. G.].

4. Sintetica, ma documentata con molta accuratezza è la dissertazione di laurea in lettere svolta da Pieter Willem de Neeve in tema di colonato (de N. P. W., *Colonus. Privégrondpacht in Romeins Italië tijdens de Republiek en het vroege Principat* [1981, Utrecht] p. 1-338). Sebbene la formazione culturale dell'a. sia essenzialmente umanistica, la ricerca mette bene a fuoco alcuni aspetti della problematica giuridica inerente alla locazione dei fondi rustici siti nell'Italia romana, nell'arco di tempo compreso tra il II sec. a. C. ed il I sec. d. C. Un esauriente sunto in lingua inglese (291 ss.) facilita notevolmente la consultazione del libro. [L. SOLIDORO].

5. Los romanistas que ha dedicado especial atención a la noxalidad (la autora trata *in extenso* de Girard, Naber, Lenel, Beseler, Biondi, De Visscher, Sargentí, Pugliese y Kaser) lo hacen desde una perspectiva de *ius civile* y no afrontan en profundidad los remedios pretorios, que es el punto de vista de la monografía de T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El régimen pretorio subsidiario de la acción noxal*. Pamplona, (Ed. Un. Navarra, 1981, 418 págs.): la incidencia de la jurisdicción pretoria en el régimen noxal y, fundamentalmente, de la acción noxal ordinaria, imposible porque el demandado niega su *potestas* sobre el esclavo o la había perdido dolosamente; es decir, la acción *sine noxae deditioe*. Logra asimismo nuevos puntos de partida para proceder a un revisión crítica de algunos problemas relativos al régimen civil de la acción noxal ordinaria. — Examina en la primera parte la composición de D. 9.4: *De*

noxalibus actionibus, su estructura y su relación con las rúbrica del Edicto (en las págs 146 s. hay un cuadro que permite apreciar fácilmente todo el esquema), así como los comentarios a la cláusula edictal 58. — En un apartado de la segunda centra su atención en la *interrogatio in iure* que, con independencia de las funciones que tiene en otros casos — asunto debatido — es aquí imprescindible para determinar la condición del demandado. Concluye que el reconocimiento de la *potestas* sobre el esclavo — aunque no la tuviera — es presupuesto legitimante de la acción. La obligación de defender a un esclavo contra el que se reclama por un delito privado se concreta en la respuesta afirmativa en la *interrogatio in iure*. « Se trataría, pues, de una adaptación pretoria de un principio civil, y de una adaptación prácticamente necesaria... que evita un trámite prejudicial o debería resolverse dentro de la misma acción noxal ». Su desenvolvimiento supone diversas hipótesis examinadas con detenimiento. Estudia asimismo el caso de que un *procurator*, representante procesal, responda en nombre del dueño en la *interrogatio in iure*, asumiendo la acción noxal en nombre propio y el caso de que un tercero afirme ser dueño, sin serlo y sin representarlo, ya que asume él mismo la defensa del esclavo. — El siguiente apartado « Presupuestos de la *actio sine noxae deditione* » estudia la relación entre la legitimación pasiva y la *potestas*, la responsabilidad de los copropietarios y la del demandado no propietario. — Más tarde « La *actio s.n.d.* y la acción noxal » dividiendo este primer apartado de la tercera parte en tres: A. *Actione noxali teneri*; B. Concurrency de acciones; C. Consumición alternativa de las acciones. Examina todos los textos del D. y del CI. en que aparece *actione teneri* referido a la acción noxal, y concluye que significa: « el que puede exhibir al esclavo, aunque eluda la acción noxal, quedará condenado por la acción pretoria que la suple, es decir, por la *actio sine noxae deditione* » que, como demuestra, no es una acción civil sino *in factum* referida a la falsedad de la respuesta o a la pérdida dolosa de la *potestas*. — Agrupa al final, con claridad, las conclusiones alcanzadas en esta investigación que, como era de esperar, afecta a un cúmulo de problemas. Además de las indicadas cabe señalar: la práctica de la responsabilidad noxal, aunque de fondo civil, es desbordada por los remedios pretorios; la rúbrica general *de noxalibus actionibus* contenía el comentario jurisprudencial a la acción pretoria *sine noxae deditione* tratando las cuestiones de esta acción *in factum*. [JESÚS BURILLO].

6. In un suo bell'articolo su *La donna etrusca* (in *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma* [Genova, Ist. Fil. class. Università, 1981] 49 ss.), M. Sordi si richiama al famoso episodio di Lucrezia, la moglie di Collatino oltraggiata da Sesto Tarquinio, fermandosi in particolare sul mirabile racconto di Liv. 1.57.6 - 59.6. Secondo la Sordi, la pagina liviana metterebbe consapevolmente in evidenza due cose: da un lato, la tipica compostezza di modi, oltre che di costumi, della donna romana, che Sesto e i suoi amici non trovano sdraiata su « un letto da festino » come le nuore etrusche del re, ma trovano « *sedentem* » a filar lana e a conversare con le ancelle; dall'altro, la tipica tolleranza dei padri e mariti etruschi in materia di onore familiare, dimostrata nella specie dalla flemma, o in ogni caso dalla ponderatezza, di

Lucrezio padre e di Collatino marito, che vanamente tentano di gettare acqua sul fuoco dell'indignazione di Lucrezia quando questa rivela loro l'episodio della notte precedente (« *vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo* »). La tesi è indubbiamente suggestiva, ma è forse un po' troppo azzardata, sopra tutto per quanto concerne l'importanza data al fatto che Lucrezia tra le sue ancelle è seduta (cfr. J. HEURGON, *La vita quotidiana degli Etruschi* [tr. it. 1963] 113 ss.). Anche una dissolutissima donna etrusca, se per avventura non avesse partecipato ad un festino e avesse filato della lana, a sedere si sarebbe posta, io penso: il che significa che Livio difficilmente ha caricato di sensi « romani » questo inevitabile particolare del suo racconto. A proposito del quale racconto, mi piace qui di integrare una lacuna di informazione dell'articolo che all'episodio di Lucrezia ho dedicato, molto tempo fa, io stesso (A. GUARINO, *Il « dossier » di Lucrezia*, 1959, ora in *Le origini quiritarie* [1973] 121 ss.): lacuna costituita dalla mancata citazione del dotto saggio di B. Croce, *Lucrezia nella poesia e nella casistica morale* (1937, poi in *Aneddoti di varia letteratura* 1 [1942] 318 ss.). L'articolo del Croce potrebbe essere anche tralasciato, in uno studio di storia romana o di storia giuridica romana, se l'a. non vi prendesse anche posizione su certe pagine di E. Pais (*Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli* [1913] 1. 539 ss.) e sopra tutto sulla nota tesi del Klenze (da me citato a p. 128 e nt. 48), parlando per le une di « filologici deliri » e per l'altra di « congettura campata in aria ». Lo sprezzo che il Croce mostrava per le cose che non capiva, e che credeva egualmente di poter giudicare, è cosa ben nota ai lettori di lui: non è il caso di farvi troppo caso. Il saggio resta comunque egualmente gustosissimo e pieno come sempre in questo autore, di insegnamenti e di spunti. [A. G.]

7. In edizione policopiata, ma molto ben rifinita, J. Macqueron ha pubblicato la quota dei *negotia* che si era assunto il compito di preparare per il terzo volume, ancora al di là da venire, della nuova edizione dei *Textes* di Girard-Senn (M. J., « *Contractus scripturae* ». *Contrats et quittances dans la pratique romaine* [Camerino, Fac. Giurisprudenza, 1982] p. 182). La raccolta è curata con diligenza minuziosa, almeno pari all'alta e riconosciuta competenza dell'a., e comprende anche le più interessanti tra le *tab. Pompeianae secundae* recentemente venute alla luce. Nove i capitoli, di cui il primo è dedicato a nozioni di diplomatica. Per ciascun documento anche la traduzione francese, con l'ovvia avvertenza che essa può essere in qualche modo influenzata dalle vedute interpretative dell'autore. [A. G.]

8. In eccellente veste editoriale riappare il volume dedicato da Jacopo Burckhardt a Costantino il Grande (B. J., *Die Zeit Constantins des Grosses* [München, Beck, 1982] p. 401). La riedizione è stata curata da K. Christ, che l'ha arricchita (p. 355 ss.) con un denso 'Nachwort' e con una bibliografia scelta. [A. R.]

9. Limpido, elegante e sottile è lo studio di Bernadette Liou-Gille sul culto 'eroico' dedicato dai Romani ai grandi 'fondatori' della città: da Ercole (con gli altri personaggi del suo ciclo), ad Enea indigete, a Romolo-Quirino, al 'rifondatore' Servio Tullio (L.-G. B., *Cultes « heroïques » romains. Les fondateurs* [Paris, Les Belles Lettres, 1980] p. 288 più 6 fuori-testo). L'a. utilizza, con molta efficacia, tutti i possibili argomenti per dimostrare che il culto degli « eroi », cioè dei grandi uomini

assimilati dopo la morte agli dei, non fu estraneo, anche se fu indubbiamente piuttosto raro, ai Romani. Possiamo seguirli su questa strada, ma non senza difficoltà, perché pare piuttosto sforzata la dimostrazione dedicata all'alta antichità ed alla assoluta spontaneità (cioè alla mancanza di influenze greche sul loro formarsi) dei culti esaminati. (A proposito dell'opposizione del tribuno Caio Ateio Capitone alla campagna partica di Crasso [cfr. p. 168 nt. 116] è bene precisare che non si trattò del giurista: cfr. KLEBS, sv. *Ateius* 7, in *RE*. 2.2 [1896] 1903 s. Sui Partì cfr. il recente K. SCHIPPMANN, *Grundzüge der Parthischen Geschichte* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1980] p. 132). [A. G.].

10. Si predica tanto (e ben giustamente) della necessità per lo studioso di dritto romano di tenersi bene informato in ordine alla storia politica, alla storia economica, alla storia della religione eccetera eccetera della civiltà romana, ma si va largamente dimenticando se non erro, di segnalare un'altra necessità: quella di non fidarsi al cento per cento delle edizioni critiche di cui disponiamo e di avvicinarsi più spesso, anche quando possa sembrare superfluo, al concreto dei documenti, e almeno dei loro apografi e delle loro riproduzioni. Se ne possono trarre, sempre se non erro, intuizioni e spunti illuminanti. Ecco due indicazioni (tra le molte) che mi permetto di fare a titolo di esempio. In primo luogo: R. SEIDER, *Paläographie der Lateinischen Papyri* (Stuttgart, Hiersemann, 1972, p. 156 più 40 riproduzioni), un libro, presentato in elegantissima veste editoriale, che fa il paio con la *Paläographie der Griechischen Papyri* dello stesso autore, e che 'esercita' l'occhio di chi lo scorre nella lettura, o quanto meno nel controllo della lettura, dei documenti papiracei. In secondo luogo: H. HÄUSLE, *Das Denkmal als Garant des Nachruhms, Eine Studie zu einem Motiv in lateinischen Inschriften* (n. 75 di «Zetemata», München, C. H. Beck, 1980, p. X-146), che si presenta in veste editoriale più dimessa (ed è purtroppo privo di indice delle fonti), ma è utilissimo per un altro e più sofisticato modo di lettura (stavolta dei documenti epigrafici), cioè per l'individuazione del «tipo» in cui il documento si inserisce e dei riflessi che il tipo del documento esercita e deve esercitare sulla valutazione del suo contenuto. Se non ho visto male, mancano nella silloge del Häusle sia la *laudatio Turiae*, sia la *laudatio Murdiae*, tanto note a noi romanisti (cfr. *FIRA*. 3, n. 69-70): perlomeno la seconda era sicuramente un epitafio. [A. G.].

11. Il titolo del libro di P. KUSSMAUL, «*Pragmaticum*» und «*Lex*» (Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1981, n. 67 di «*Hypomnemata*», p. 102), non promette molto, tanto più che il sottotitolo specifica *Formen spätrömischer Gesetzgebung 408-457*, ma il contenuto offre anche meno. Con indubbia diligenza e puntualità, che lasciano scorgere la mano ferma di H. J. Wolff, il quale ha guidato la ricerca, l'a. analizza l'uso delle terminologie di *lex* e di *pragmaticum* (o *pragmatica*) in un breve arco di tempo, che si riflette nel Codice teodosiano e nelle costituzioni successive ad esso collegate. Troppo poco per abbozzare conclusioni generali e, se un merito ha questa 'Habilitationsschrift', esso è solo nel non averne abbozzate. [A. G.].

12. Dora Alba Musca ha fatto seguire al primo volume della sua opera su *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani* (1979, cfr. *Labeo* 26 [1980] 276) un volume secondo particolarmente dedicato ai principi da Augusto

(27 a. C.) sino ai tre del 69 d. C. (Bari, Adriatica ed., 1982, p. 245). Il lavoro, cui è da accostare la nota monografia di A. Dell'Oro su *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* (1968), copre un arco di tempo che è stato solo sfiorato, per scarsità di documentazione, da quest'ultima ricerca e sarà portato avanti, come vivamente ci auguriamo, in volumi successivi. Io non sono un epigrafista, ma, per aver vissuto molti anni a contatto con epigrafisti e papirologi insigni, sono in grado di rendermi pienamente conto non solo delle grandi difficoltà comportate da lavori del tipo di quello affrontato dall'a., ma anche della ignoranza mista a presunzione di quanti (e non sono pochissimi) arricciano il naso di fronte alle fatiche degli epigrafisti, specie degli epigrafisti giuridici, quasi che questi fossero cavapietre e non, se bravi, apprezzabili storiografi anch'essi del diritto romano. La Musca, per quel tanto che mi è dato di giudicare, è esperta, è acuta e, sopra tutto, è cauta nell'assegnare significati e implicazioni alle epigrafi, di cui studia il linguaggio, mettendoci con ciò davanti a risultati che segnano in modo altamente affidante, nei suoi alti e bassi, il lento e non del tutto rettilineo processo di « istituzionalizzazione » del principato augusteo. [A. G.]

13. La lettura del libro di D. A. Musca su *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani* (2 [1982] 15 nt. 10) mi ha indotto a fermarmi anch'io, da dilettante epigrafista, su un testo notissimo e altrettanto discusso, CIL. 6.8980: *C. Iulius Epaphra / divi Augusti libertus / vixit ann. LX / Carus alumno suo / Regis paedagogus*. Dopo avere in un primo momento accettato (sia pur dubitativamente) il riferimento di *regis* a Tiberio, la Musca qui lo esclude perché *Carus*, avendo collocato l'iscrizione dopo la morte e divinizzazione di Augusto (14 d. C.), difficilmente potrà essersi qualificato pedagogo di un *rex* almeno cinquantaseienne e più difficilmente ancora potrà aver fatto riferimento a tempi lontani, nei quali era stato pedagogo di un Tiberio giovane, ma non ancora *princeps* in carica; al che va aggiunta la nota ripugnanza dei *principes* ad essere qualificati col titolo di *rex*. Tuttavia io non escluderei che, nel linguaggio comune, e sopra tutto nel linguaggio di corte, qualche *rex* per il principe (sia pure da questi ostentatamente respinto) sia del tutto mancato (cfr. Suet. *Tib.* 14, su cui MOMMSEN, *Staatsrecht* 2.2³.764 nt. 14; v. anche Suet. *Tib.* 60). L'ostacolo veramente serio è costituito dalla inverosimiglianza di un *Carus* pedagogo di Tiberio. Un ostacolo che, sorvolando su altri tentativi di spiegazione dell'epigrafe (per i quali, v. H. CHANTRAINE, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser* [1967] 275 ss.), io supererei timidamente con la spiegazione seguente: Caro si autoqualifica nell'iscrizione, con compiaciuta ambiguità, proprio come « pedagogo regio », nel senso che apparteneva al novero dei liberti imperiali incaricati dal *princeps*, vero « re dei re », di far da pedagoghi ai non pochi figli di re vassalli che si trovavano nella sua corte a Roma. [A. G.]

14. Un'ottima trattazione di insieme, pubblicata in eccellente veste editoriale, è stata dedicata da Kora NEUSER alla rappresentazione figurativa, ma prima ancora ideale, dei venti e delle deità correlative nella tradizione greco-romana (N. K., *Anemoi. Studien zur Darstellung der Winde und Windgottheiten in der Antike* [Roma, Giorgio Bretschneider, 1982] p. XXVIII-249, più 18 tavole). Oltre che molto interessante sul piano archeologico e su quello genericamente culturale, il libro, se non

andiamo errati, apre spiragli di utile riflessione anche sul piano specifico del diritto, non soltanto del diritto sacrale e pubblico, ma anche, a ben guardare (si pensi, per esempio, alla così detta « forza maggiore »), di quello strettamente privato. [A. R.].

15. Arnaldo Biscardi, davvero infaticabile, ha pubblicato una terza edizione, completamente rifatta e munita di ricchissimi indici finali, delle sue lezioni di diritto del mondo greco. Tanto rifatta, questa edizione, che figura come la prima di un libro tutto nuovo (B. A., *Diritto greco antico* [Milano, Giuffrè, 1982] p. IX-409). Con scelta coraggiosa, e da me pienamente condivisa, l'a. ha adottato una sistematica espositiva atta ad orientare coloro che pongono domande di contenuto giuridico, materiate a loro volta di esperienza romana, sull'organizzazione pubblica e privata della grecità, con ovvio riguardo particolare (ma non esclusivo) al diritto attico. Non è nelle mie capacità emettere un giudizio sui contenuti della trattazione: lo farà in queste pagine, spero, uno studioso di provata competenza. Una cosa posso però dire anch'io, facendomi forte proprio della mia incompetenza: e cioè che il libro, malgrado la densità della dottrina ed il profluvio delle note a piè pagina (cui vanno aggiunte quattro appendici), è di lettura agevole, dirò addirittura piacevolissima, per la eleganza 'attica' dello stile che l'a. ad ogni pagina dimostra. [A. G.].

16. Armando Torrent ha portato a termine e pubblicato un grosso volume di *Derecho publico romano y sistema de fuentes* (Oviedo, 1982, p. 552). L'esposizione, sempre adeguatamente documentata, procede limpida e sicura, attraverso diciassette capitoli, lungo l'itinerario di una periodizzazione a me particolarmente cara, dal momento che coincide con quella adottata nel mio manuale di Storia del diritto romano. [A. G.].

17. Due nuove edizioni di manuali molto noti: J. IGLESIAS, *Derecho romano, Instituciones de derecho privado*, 7ª ed. rivista e aumentata (Barcelona, Ariel, 1982) p. XXV-774; J. GAUDEMET, *Institutions de l'Antiquité*, 2ª ed. con note complementari (Paris, Sirey, 1982) p. XIX-909 + 44 e cartine fuori testo. Il manuale dell'Iglesias è stato aggiornato e arricchito pagina per pagina. Le istituzioni del Gaudemet (che non vanno confuse con l'edizione ridotta, *Les institutions de l'antiquité*, apparsa nel 1972 tra i volumetti della collezione 'Université nouvelle') sono, più precisamente, una ristampa dell'edizione del 1966, aggiornata solo nella bibliografia iniziale (p. VII-XV) e nelle 44 pagine di note complementari stampate in fondo, su carta colorata. [A. G.].

18. Di H. R. Hoetink, giurista e romanista olandese di singolare fascino, ho sotto gli occhi una raccolta di scritti pubblicata a cura dei suoi allievi Ankum, Boskamp e Cahen (H. H. R., *Rechtsgeleerde opstellen* [Alphen aan den Rijn, Tjcken Willink, 1982] p. VIII-347). Ricordo come oggi il caro amico, scomparso prematuramente nel 1963, accogliermi nella sua casa di Amsterdam e mostrarmi, fumando l'inseparabile sigaro, il manoscritto in più tomi delle sue accuratissime lezioni. Una personalità ed anche (sia detto con rispettoso affetto) un personaggio: ben portante, sereno nell'aspetto, pacato nell'eloquio, ma dall'occhio agilissimo che ne svelava maliziosamente la forte carica di ironia. Ankum e van den Bergh stanno allestendo, di lui, un secondo volume di scritti: *Opera selecta. Études de droit romain et d'histoire du droit*, volu-

me annunciato per il 1983. Rileggeremo quei saggi non solo con profitto, ma anche con vivo e rinnovato piacere. [A.G.].

19. Gaio, con le sue *institutiones*, trova sempre nuovi editori e traduttori in tutte le lingue. Segnaliamo, tra le iniziative piú recenti: *Gai Institucije*, preveo O. STANOJEVIĆ (Beograd, Nolit, 1982) p. 330 (testo latino con versione serba a fronte); *De instituten van Gaius*, a cura di J.E. SRUIT e K. BONGENAAR (Zutphen, De Walburg Pers, 1982) p. 205 (testo latino con versione olandese). [G.G.].

20. Duemilacinquanta anni dopo i notissimi fatti, si è svolto in Bulgaria, a Blagoevgrad (20-24 settembre 1977), un simposio su Spartaco. Gli atti del congresso, sono stati pubblicati di recente: *Spartacus. Symposium rebus Spartaci gestis dedicatum 2050 A.* (Sofia, Acad. Bulgare des Sciences, 1981) p. 212. I contributi sono ripartiti in due sezioni: la prima, dedicata alla storia del movimento; la seconda, relativa a problemi archeologici, epigrafici e filologici. In tutto, circa trenta contributi in varie lingue (tra cui il russo, l'inglese, il francese, il tedesco ed anche l'italiano) prevalentemente orientati verso un'immagine eroica del protagonista e verso la tradizionale impostazione del movimento spartachiano come rivolta servile. [A.G.].

21. Nella preziosa collezione 'Wege der Forschung' (n. 347) è stato pubblicato un volume collettaneo di scritti recenti e meno recenti (tutti in versione tedesca) su Polibio e l'opera sua: *Polybios*, hrsg. K. STIEWE e N. HOLBERG (Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1982) p. XX-448. Dopo un'avvertenza dello Stiewe si legge nel libro (p. XI) una breve prefazione dell'Holzberg, il quale ha anche curato (p. 439 ss.) una bibliografia polibiana 1970-1980. [A.R.].

22. Bernadette Menu, che si è affacciata agli studi di egittologia con una dissertazione del 1966 sul papiro Wilbur, poi pubblicata nel 1970, ha raccolto in volume i numerosi articoli finora pubblicati, assumendosi l'onere di ribatterli a macchina e con l'occasione di ritoccarli in piú parti anche profondamente. Il volume, che si apre con una presentazione di J. Méléze-Modrzejewski, si intitola *Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Egypte* (Paris, 1982, p. VII-X-349) e si divide in tre 'capitoli': il primo, sul regime giuridico della terra; il secondo, sull'organizzazione del lavoro, con particolare riguardo al lavoro dipendente; il terzo, sui rapporti contrattuali. [B.B.].

23. *Kulturgeschichte der Antike, 2. Rom* (Berlin, Akademie Verlag, 1982) p. 687 con numerose illustrazioni in nero e a colori. Si tratta della seconda edizione riveduta di un'utilissima opera collettiva dovuta alla collaborazione di vari autori di retti da R. Müller. [G.G.].

24. Un quadro completo e non epidermico delle ricerche di storia romana svolte negli ultimi due secoli dalla scienza germanica è stato tracciato, con mano sicura e sulla base di una penetrante esperienza, da Karl Christ in un libro di grande lena (C. K., *Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft* [München, Beck, 1982] p. 410). L'opera si divide in sei parti: I, tra umanesimo e illuminismo; II, da Niebuhr a Mommsen; III, Mommsen e i suoi tempi; IV, il dopo-Mommsen sino alla prima guerra mondiale; V, il periodo tra il 1918 e il 1945 (comprendente anche due interessanti riparti dedicati alle vittime del Nazismo, da Münzer ad

Heichelheim, ed alla storiografia del Nazionalsocialismo); VI, il periodo dal 1945 al 1980. Chiudono l'opera tre pagine (338-340) di riflessioni conclusive e un elenco cronologico delle principali trattazioni di storia romana (a cominciare dal *De viris illustribus* di F. Petrarca) che hanno influito sulla riflessione storica in Germania o che da quella riflessione sono state prodotte. [A.G.]

25. « Il 5 luglio 372 il *quaestor*, insieme con il *magister officiorum*, il *comes sacrarum largitionum* ed il *comes rerum privatarum*, vede ufficialmente sanzionata la sua posizione nella gerarchia al di sopra, dei proconsoli (CTh. 6.9.1) ». Questo il primo intervento normativo, di cui si abbia notizia, sull'assetto dei quattro ministeri; probabilmente anche l'unico su cui è basata l'immagine del *quaestor*, così come essa ci viene restituita dalla manualistica, la quale, attratta dalla figura di Triboniano, estende a tempi più remoti i caratteri essenziali della questura del periodo giustiniano, secondo schemi peculiari di un'ottica ricostruttiva, adoperata di frequente, soprattutto nel secolo scorso. Ma quali le origini dell'incarico; quali i profili formali dell'istituto? A tali quesiti, per troppo tempo irrisolti, offre adesso una risposta, abbastanza persuasiva, Giovanni de Bonfils con un libro su *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Jovene ed., Napoli 1981, pp. XX-227. — Due le ragioni che determinano l'orientamento dell'A. sulla strada da imboccare. Innanzi tutto, l'incertezza e la frammentarietà delle notizie che possono desumersi dai documenti in nostro possesso, peraltro mai anteriori alla seconda metà del IV secolo. Poi, la constatazione che, assorbendo il ruolo competenze variabili a seconda del titolare, la storia dell'istituzione diviene spesso « storia di personaggi e rapporti politici » (p. 53): le competenze e le funzioni sono, infatti, strettamente dipendenti dal peso politico che il *quaestor*, direttamente o per il rilievo che ha il gruppo da cui è espresso, è riuscito a conseguire. Studiare l'istituzione attraverso i personaggi che coprono le varie cariche, non disgiuntamente dalle vicende dei ceti di governo di cui sono espressione; seguire cioè le carriere di coloro che hanno rivestito l'ufficio intorno agli anni 354-362 (periodo in cui è possibile dare un nome ed un volto a ben sette titolari) è la proposta che ci viene da G. d. B., nella convinzione di poter cogliere, attraverso la storia personale dei questori, i profili istituzionali dell'incarico, anche se queste linee ricostruttive appaiono talvolta appena schizzate, a causa dell'esiguità degli elementi forniti dalle singole biografie. La proposta tuttavia non si concreta nella sola raccolta e valutazione dei dati biografici, ma si articola in uno studio del comitato e del consiglio imperiale, considerato che il *comitatus* è frequentemente attestato nelle carriere dei *quaestores* dei primi decenni del IV secolo e considerato altresì che, nel secolo di Costantino, i responsabili degli uffici imperiali, *comites* dell'imperatore, partecipavano come tali al *consistorium*, luogo-organo in cui sembra si riunissero, sotto la guida del sovrano (p. 2). — Seguendo siffatti articolati sentieri, si riesce dunque a ricostruire la carriera di sette questori, mettendo insieme un campione sufficientemente ampio, a mio vedere, non per insensate generalizzazioni, ma tale da consentire di precisare, nell'assenza di definizioni normative, il contenuto dell'incarico, almeno negli anni presi in esame. Dagli elementi sparsi nelle vicende personali dei singoli *quaestores*, l'A. tenta un accertamento di questo contenuto, mai sfuggendogli, però, che la precisazione delle attività di questi funzionari non esaurisce,

certa « ambiguità giuridica e sociale » [p. 4]). Il volume è diviso in quattro capitoli. Nel primo (Problemi generali: pp. 1-31) è tracciato un quadro preliminare delle principali fonti da prendere in esame e della bibliografia precedente, e si chiarisce, inoltre, a quali criteri metodologici debba ispirarsi una ricerca che si prefigga di coprire un vasto arco cronologico, lungo il quale si snodano situazioni e problematiche sempre nuove e diverse. Nel secondo capitolo (Il tema dei debiti in Livio e in Dionigi di Alicarnasso: pp. 23-84) l'analisi della questione dell'insolvenza dei debitori, trattata dall'antica storiografia, viene intrecciata con un esame della narrazione, fatta da Livio e da Dionigi, delle vicende politiche e costituzionali repubblicane. Un intreccio, tra storia e istituti giuridici, che continua nel terzo capitolo (L'evoluzione dell'*addictio* e delle sue conseguenze: pp. 85-181), in cui lo sviluppo dell'*addictio* e del *nexum* (ad essa strettamente collegato, in quanto sarà proprio il consolidamento storico dell'*addictio* a permettere il progressivo svuotamento e superamento del *nexum*) viene inserito all'interno della generale crescita dell'economia romana nei secoli V e IV avanti Cristo. Nel quarto capitolo (Gli *addicti* e la *lex Poetelia Papiria*: pp. 183-261) l'autore affronta lo spinoso problema della forma, del contenuto e del significato storico della legge del 326 a.C., la quale rappresentò lo sbocco di un processo di mitigazione dell'*addictio* che era già in corso di tempo, sotto la spinta di una parziale convergenza di interessi tra creditori e debitori. Un provvedimento, la *lex Poetelia Papiria*, che si può effettivamente definire '*aliud initium libertatis*' (come scrive Livio, 8.28.1), « anche perché sottrae l'assoggettamento di un cittadino ad un altro alla discrezionalità del privato e lo rimette esclusivamente all'*addictio* di un magistrato » (p. 261). Le 'conclusioni' (pp. 263-267) e gli indici degli autori e delle fonti (pp. 269-288) chiudono l'opera. [F. L.].

27. Nel corso del 1982 è cominciata la pubblicazione dei volumi di studi in onore di due carissimi colleghi, accanto ai quali ho avuto la fortuna di procedere nella ricerca e nella discussione da molti e molti anni. Degli *Studi in onore di Arnaldo Biscardi* sono usciti finora il vol. I (p. XXXVIII-452) e il vol. II (p. VIII-578) in edizione davvero molto elegante (Milano, Ist. ed. Cisalp., 1982). Gli *Studi in onore di Cesare Sanfilippo* sono apparsi con un vol. I (p. XII-767), che costituisce il n. 96 della densa collana di pubblicazioni dell'Università di Catania, la quale si aprì nel 1938 anche con uno scritto (il n. 2) dell'attuale onorato (Milano, Giuffrè, 1982). I singoli contributi sono, ovviamente, tutti registrati nello Schedario della nostra rivista. [A. G.].

28. Chiaro e preciso, lo studio sul diritto penale romano del Curtis Giordani (C. G., *Direito penal romano* [ed. Forense, Rio de Janeiro, 1982] p. 139), al punto da riuscire a fornire uno schema forse troppo 'logico' ed 'ideale' di quella scienza, che egli stesso definisce « pouco explorado », perché trascurata dai giuristi romani prima e dai romanisti poi, a tutto vantaggio del diritto privato. Identica era l'opinione, come si sa, del Mommsen. — Dal punto di vista sistematico l'a. imposta il lavoro nel modo seguente. Dopo aver percorso in sintesi cronologica l'evoluzione della repressione criminale (p. 4-15), riconoscendo alla stessa una certa autonomia da altri ordinamenti sociali solo a partire dal periodo repubblicano, passa a svolgere